

13 7

Regione Campania Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 48 DEL 20-6-2031

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011

# PREMESSO:

che con decreto commissariale n. 12 del 21.02.2011 avente come oggetto "Definizione del piano di pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122" sono state stabilite le linee operative e le disposizioni riguardanti il ripristino dell'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti ai creditori delle aziende sanitarie, in modo da ottenere sensibili economie nei costi e la riconduzione dei tempi di pagamento dei diversi creditori del SSR a livelli fisiologici (tra 90 e 180 giorni, a seconda degli accordi che saranno stipulati con le diverse categorie);

## CONSIDERATO:

che a seguito di ulteriori approfondimenti scaturiti dalla rilettura del citato provvedimento, nonché dalla necessità di meglio specificare alcune parti del dispositivo in modo da fornire una esatta e corretta applicazione di quanto stabilito ed a seguito delle osservazioni formulate in sede di confronto con i Ministeri affiancanti, occorre procedere alla modifica ed alla integrazione del citato Decreto n. 12/2011, che, di conseguenza, alla voce "considerato":

la parte riportata nel quarto alinea del quinto punto:

"monitorare l'andamento del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, in modo tale che esso sia compatibile con la situazione di liquidità della Regione, e comunque in modo da mantenerlo su livelli sostanzialmente analoghi a quelli già registrati nell'ultimo biennio, in attuazione delle DGRC 541/09, 1627/09 e s.m.i. (mediamente circa € 600 milioni), assicurando un consistente risparmio (circa 20/30 mln di euro all'anno di oneri finanziari, a fronte degli oneri legati al contenzioso per ritardato pagamento che hanno raggiunto i 250 mln di euro all'anno)";

si sostituisce con la seguente disposizione:

• "aggiornare la situazione debitoria complessiva della sanità regionale al 31.12.2010 ed al termine di ogni semestre successivo, prestando particolare attenzione al monitoraggio dell'andamento nel tempo del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi aventi ad oggetto anche la rimodulazione dei termini di pagamento, in modo tale che esso sia compatibile con la situazione di liquidità della Regione, e comunque in modo da mantenerlo su livelli sostanzialmente analoghi a quelli già registrati nell'ultimo biennio, in attuazione delle DGRC 541/09, 1627/09 e s.m.i., assicurando un consistente risparmio (circa 20/30 mln di euro all'anno di oneri finanziari, a fronte degli oneri legati al contenzioso per ritardato pagamento che hanno raggiunto i 250 mln di euro all'anno). In ogni caso, al 31 dicembre del 2011 e del 2012, iil debito sanitario residuo certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi aventi ad oggetto anche la rimodulazione dei termini di pagamento, non potrà superare l'ammontare già registrato al 31



Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

> dicembre 2010 (pari a circa 700 mln di euro); nel predetto limite è ricompreso anche il debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi stipulati ai-sensi del paragrafo 2, lettere c) e d), della Parte B delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011. Ai fini del predetto monitoraggio del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari, le Aziende Sanitarie, a seguito dell'effettivo rilascio delle certificazioni, comunicano alla "So.Re.Sa. S.p.A.", tassativamente entro cinque giorni lavorativi dall'emissione delle stesse, la data, il numero di protocollo e l'importo nominale di tutte le certificazioni rilasciate. L'eventuale cessione delle certificazioni a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente deve essere obbligatoriamente notificata, oltre che all'Azienda Sanitaria, anche alla "So.Re.Sa. S.p.A.". L'avvenuto pagamento di ciascuna rata scaduta deve essere comunicata alla "So.Re.Sa. S.p.A.", a cura del soggetto che ha effettuato il pagamento, tassativamente entro il giorno 10 di ogni mese, indicando il numero e la data del mandato di pagamento, l'importo pagato, la data di valuta ed il beneficiario. Ulteriori modalità operative del predetto monitoraggio potranno essere precisate in apposite istruzioni predisposte dalla "So.Re.Sa. S.p.A." ".

La parte riportata al paragrafo 2 della Parte A delle Nuove Linee Guida:

Per la definizione degli accordi transattivi sui Crediti Pregressi, i fornitori di beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all'Incasso, già titolari dei relativi crediti alla data di pubblicazione sul BURC delle presenti Linee Guida, presentano apposita richiesta di certificazione secondo il facsimile allegato alle presenti Linee Guida (la "richiesta di certificazione"), con cui attestano, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, natura ed entità della totalità delle rispettive pretese creditorie relativamente a tutti i crediti già scaduti e non ancora incassati, anche antecedenti al 31.12.2006. Per tali richieste di certificazione è istituita apposita procedura telematica a cura della "So.Re.Sa. S.p.A.". Oltre alla trasmissione telematica, la "richiesta di certificazione" deve essere inviata anche a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo posta elettronica certificata, laddove già attiva, indirizzata all'Azienda Sanitaria debitrice e alla "So.Re.Sa. S.p.A.". Con la "richiesta di certificazione", i fornitori di beni e servizi convenzionati e/o provvisoriamente accreditati con le Aziende Sanitarie manifestano altresì la propria intenzione di aderire o meno all'operazione di certificazione dei crediti non ancora scaduti alla data della richiesta e di quelli futuri (i "Crediti Correnti e Futuri"), di cui alla Parte B delle presenti Linee Guida";

si sostituisce con la seguente disposizione :

"2. Per la definizione degli accordi transattivi sui Crediti Pregressi, i fornitori di beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all'Incasso, già titolari dei relativi crediti alla data di pubblicazione sul BURC delle presenti Linee Guida, presentano apposita richiesta di certificazione secondo il facsimile allegato alle presenti Linee Guida (la "richiesta di certificazione"), con cui attestano, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, natura ed entità della totalità delle rispettive pretese creditorie relativamente a tutti i crediti già scaduti e non ancora incassati, anche antecedenti al 31.12.2006. Per tali richieste di certificazione è istituita apposita procedura telematica a cura della "So.Re.Sa. S.p.A.", mediante la quale i richiedenti espongono, oltre al dettaglio analitico delle proprie pretese creditorie, anche l'anagrafica dei contratti eventualmente ancora in essere con le singole Aziende





Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Sanitarie. I dati così raccolti sono immediatamente disponibili ed il database informatico che li accoglierà dovrà essere reso accessibile, a cura della "So.Re.Sa. S.p.A.", al Commissario ad acta, ai Sub Commissari e al personale della Struttura Commissariale individuato dal Commissario. La trasmissione telematica della "richiesta di certificazione", unitamente al file contenente il dettaglio delle pretese creditorie e l'anagrafica dei contratti, deve essere tassativamente inviata a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'Azienda Sanitaria debitrice e alla "So.Re.Sa. S.p.A.". A tal fine, le Aziende Sanitarie e la "So.Re.Sa. S.p.A." indicano sui propri siti istituzionali l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato all'operazione. L'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata di ciascuna Azienda Sanitaria abilitati a ricevere la richiesta di certificazione viene, altresì, pubblicato sul sito web www.soresa.it. Con la "richiesta di certificazione", i fornitori di beni e servizi convenzionati e/o provvisoriamente accreditati con le Aziende Sanitarie manifestano altresì la propria intenzione di aderire o meno all'operazione di certificazione dei crediti non ancora scaduti alla data della richiesta e di quelli futuri (i "Crediti Correnti e Futuri"), di cui alla Parte B delle presenti Linee Guida."

La parte riportata al paragrafo 5 della Parte A delle Nuove Linee Guida:

"Come indicato al precedente punto 4, una volta verificata da parte delle Aziende Sanitarie la fondatezza delle pretese creditorie le Aziende Sanitarie procedono entro il Termine di Precertificazione alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi, ai quali vengono allegati i Modelli di Pre-certificazione (cosiddetti Modelli RC), e provvedono al rilascio di apposite certificazioni, anche eventualmente nella forma di certificazioni parziali nel senso sopra chiarito, aventi ad oggetto sorte capitali nella misura convenuta (eventuali indennizzi forfettari omnicomprensivi, di cui al successivo punto 8) Nel caso in cui il creditore abbia anche attivato una o più procedure esecutive, il rilascio della certificazione avviene contestualmente alla presentazione, da parte dell'avvocato (o degli avvocati) del creditore pignorante, della dichiarazione di rinuncia irrevocabile a tutti gli atti del processo esecutivo, finalizzata a consentire l'effettivo svincolo delle somme presso il Tesoriere";

si sostituisce con la seguente disposizione:

• "5. Come indicato al precedente paragrafo 4, una volta verificata da parte delle Aziende Sanitarie la fondatezza delle pretese creditorie le Aziende Sanitarie procedono, secondo le direttive emanate dal Commissario ad acta, alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi, ai quali vengono allegati i Modelli di Pre-certificazione (cosiddetti Modelli RC), e successivamente provvedono al rilascio di apposite certificazioni, anche eventualmente nella forma di certificazioni parziali nel senso sopra chiarito, aventi ad oggetto sorte capitali nella misura convenuta (ed eventuali indennizzi forfettari omnicomprensivi, di cui al successivo paragrafo 8). Nel caso in cui il creditore abbia anche attivato una o più procedure esecutive, il rilascio della certificazione avviene contestualmente alla presentazione, da parte del creditore pignorante, del provvedimento di svincolo rilasciato dal giudice dell'esecuzione debitamente notificato al Tesorerie dell'Azienda Sanitaria."

Le parole riportate al paragrafo 8 della Parte A delle Nuove Linee Guida:

- "in linea con quanto definito nell'ambito degli accordi di categoria";
- si sostituiscono con le seguenti :
  - "in linea con quanto nel caso definito nell'ambito di accordi di categoria".



Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

Il fac simile della "richiesta di certificazione concernente le pretese creditorie relative a crediti già scaduti e non ancora incassati", riportato in allegato alle citate Nuove Linee Guida è sostituito da un nuovo fac simile riveduto ed aggiornato, allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

#### DATO ATTO:

che per tutto quanto non precisato e/o modificato dal presente decreto si applicano le disposizioni recate dal Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

- 1. Il quarto alinea del quinto punto elenco riportato tra i "Considerato" del Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011, è sostituito dal seguente:
  - "aggiornare la situazione debitoria complessiva della sanità regionale al 31.12.2010 ed al termine di ogni semestre successivo, prestando particolare attenzione al monitoraggio dell'andamento nel tempo del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi aventi ad oggetto anche la rimodulazione dei termini di pagamento, in modo tale che esso sia compatibile con la situazione di liquidità della Regione, e comunque in modo da mantenerlo su livelli sostanzialmente analoghi a quelli già registrati nell'ultimo biennio, in attuazione delle DGRC 541/09, 1627/09 e s.m.i., assicurando un consistente risparmio (circa 20/30 mln di euro all'anno di oneri finanziari, a fronte degli oneri legati al contenzioso per ritardato pagamento che hanno raggiunto i 250 mln di euro all'anno). In ogni caso, al 31 dicembre del 2011 e del 2012, il debito sanitario residuo certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi aventi ad oggetto anche la rimodulazione dei termini di pagamento, non potrà superare l'ammontare già registrato al 31 dicembre 2010 (pari a circa 700 mln di euro); nel predetto limite è ricompreso anche il debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, a seguito di accordi transattivi stipulati ai sensi del paragrafo 2, lettere c) e d), della Parte B delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011. Ai fini del predetto monitoraggio del debito sanitario certificato e ceduto pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari, le Aziende Sanitarie, a seguito dell'effettivo rilascio delle certificazioni, comunicano alla "So.Re.Sa. S.p.A.", tassativamente entro cinque giorni lavorativi dall'emissione delle stesse, la data, il numero di protocollo e l'importo nominale di tutte le certificazioni rilasciate. L'eventuale cessione delle certificazioni a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente deve essere obbligatoriamente notificata, oltre che all'Azienda Sanitaria, anche alla "So Re Sa. S.p.A.". L'avvenuto pagamento di ciascuna rata scaduta deve essere comunicata alla "So.Re.Sa. S.p.A.", a cura del soggetto che ha effettuato il pagamento, tassativamente entro il giorno 10 di ogni mese, indicando il numero e la data del mandato di pagamento, l'importo pagato, la data di valuta ed il beneficiario. Ulteriori modalità operative del predetto monitoraggio potranno essere precisate in apposite istruzioni predisposte dalla "So.Re.Sa. S.p.A." ".



Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- Alle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, allegate al Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - il paragrafo 2 della Parte A è sostituito dal seguente:
    - "2. Per la definizione degli accordi transattivi sui Crediti Pregressi, i fornitori di beni e servizi e/o i loro Cessionari o Mandatari all'Incasso, già titolari dei relativi crediti alla data di pubblicazione sul BURC delle presenti Linee Guida, presentano apposita richiesta di certificazione secondo il fac-simile allegato alle presenti Linee Guida (la "richiesta di certificazione"), con cui attestano, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, natura ed entità della totalità delle rispettive pretese creditorie relativamente a tutti i crediti già scaduti e non ancora incassati, anche antecedenti al 31.12.2006. Per tali richieste di certificazione è istituita apposita procedura telematica a cura della "So.Re.Sa. S.p.A.", mediante la quale i richiedenti espongono, oltre al dettaglio analitico delle proprie pretese creditorie, anche l'anagrafica dei contratti eventualmente ancora in essere con le singole Aziende Sanitarie. I dati così raccolti sono immediatamente disponibili ed il database informatico che li accoglierà dovrà essere reso accessibile, a cura della "So.Re.Sa. S.p.A.", al Commissario ad acta, ai Sub Commissari e al personale della Struttura Commissariale individuato dal Commissario. La trasmissione telematica della "richiesta di certificazione", unitamente al file contenente il dettaglio delle pretese creditorie e l'anagrafica dei contratti, deve essere tassativamente inviata a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'Azienda Sanitaria debitrice e alla "So.Re.Sa. S.p.A.". A tal fine, le Aziende Sanitarie e la "So.Re.Sa. S.p.A." indicano sui propri siti istituzionali l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato all'operazione. L'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata di ciascuna Azienda Sanitaria abilitati a ricevere la richiesta di certificazione viene, altresì, pubblicato sul sito web www.soresa.it. Con la "richiesta di certificazione", i fornitori di beni e servizi convenzionati e/o provvisoriamente accreditati con le Aziende Sanitarie manifestano altresì la propria intenzione di aderire o meno all'operazione di certificazione dei crediti non ancora scaduti alla data della richiesta e di quelli futuri (i "Crediti Correnti e Futuri"), di cui alla Parte B delle presenti Linee Guida."
  - il paragrafo 5 della Parte A è sostituito dal seguente:
    - "5. Come indicato al precedente paragrafo 4, una volta verificata da parte delle Aziende Sanitarie la fondatezza delle pretese creditorie le Aziende Sanitarie procedono, secondo le direttive emanate dal Commissario ad acta, alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi, ai quali vengono allegati i Modelli di Pre-certificazione (cosiddetti Modelli RC), e successivamente provvedono al rilascio di apposite certificazioni, anche eventualmente nella forma di certificazioni parziali nel senso sopra chiarito, aventi ad oggetto sorte capitali nella misura convenuta (ed eventuali indennizzi forfettari omnicomprensivi, di cui al successivo paragrafo 8). Nel caso in cui il creditore abbia anche attivato una o più procedure esecutive, il rilascio della certificazione avviene contestualmente alla presentazione, da parte del creditore pignorante, del provvedimento di svincolo rilasciato dal giudice dell'esecuzione debitamente notificato al Tesorerie dell'Azienda Sanitaria."
  - al paragrafo 8 della Parte A, le parole "in linea con quanto definito nell'ambito degli accordi di categoria" sono sostituite dalle seguenti: "in linea con quanto nel caso definito nell'ambito di accordi di categoria".

6



Regione Campania Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

- 3. Il fac-simile della "Richiesta di certificazione concernente le pretese creditorie relative a crediti già scaduti e non ancora incassati", riportato in allegato alle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, approvate con il Decreto n. 12 del 21.02.2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28.02.2011, è sostituito dal fac-simile allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 019 "Piano Sanitario Regionale", n. 020 "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC.
- 5. Di trasmettere il provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e, se del caso, con successivi atti di questo Commissario, potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri.

Il Commissario ad Acta

Si esprime parere favorevole:

Il Sub Commissario ad Acta. Dott. Mari

Si esprime parerelfavorevole:

Il Sub Commi

della A.G.C. 19 Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del Servizio Economico - Finanziario della A.G.C. 19 Dott. Giancarlo Ghidelli そんんし

### **FAC-SIMILE**

## RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE CONCERNENTE LE PRETESE CREDITORIE RELATIVE A CREDITI GIA' SCADUTI E NON ANCORA INCASSATI

Con riferimento all'accordo transattivo che [•] (l'Impresa) intende stipulare con la [Azienda Sanitaria] (la Azienda), ai sensi del Decreto n. 12/2011 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario della Regione Campania, il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, consapevole (i) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, (ii) del fatto che il caso di dichiarazione incompleta comporta la esclusione dalla operazione di transazione sui Crediti Pregressi come definiti nelle "Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di pagamento dei creditori" pubblicate sul BURC n. 14 del 28.02.2011.

#### **DICHIARA**

- di voler ADERIRE all'operazione di transazione sui Crediti Pregressi ai sensi del sopra citato Decreto Commissariale n. 12 del 21.02.2011;
- in riferimento a quanto previsto al paragrafo 8, lettera d), della Parte A delle Nuove Linee Guida in materia di accordi transattivi e di dilazione di pagamento, relativamente alla prioritaria stipula di accordi transattivi sui Crediti Pregressi, nei quali vi sia la rinuncia da parte del creditore a qualsiasi tipo di indennizzo forfettario, di RINUNCIARE / IL NON RINUNCIARE a qualsiasi tipo di indennizzo forfettario;
- che i crediti inseriti nel file excel correttamente compilato secondo le istruzioni tecniche pubblicate sul sito So.Re.Sa. S.p.a. (www.soresa.it), e trasmesso unitamente alla presente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla [Azienda Sanitaria] e alla So.Re.Sa. S.p.a., rappresentano la totalità dei crediti scaduti vantati dall'Impresa nei confronti dell'Azienda Sanitaria [•] del SSR che, alla data del 28.02.2011, erano nella titolarità della Impresa (i Crediti Pregressi Impresa) o a tale data erano già state oggetto di cessioni "pro solvendo" o "mandati all'incasso";
- che, successivamente al 28.02.2011, [] HA EFFETTUATO / [] NON HA EFFETTUATO cessioni pro soluto di crediti e che, in caso affermativo, gli stessi crediti [] COMPRENDONO / [] NON COMPRENDONO partite in contestazione:
- che negli appositi campi del file excel sono fedelmente riportate in relazione ai Crediti Pregressi dell'Impresa (i) le cessioni pro solvendo notificate in data antecedente al 28.02.2011, (ii) i mandati all'incasso notificati in data antecedente al 28.02.2011, (iii) le cessioni pro-soluto, pro-solvendo e mandati all'incasso notificati dopo il 28.02.2011;
- che negli appositi campi del file excel sono fedelmente riportate, in relazione ai Crediti Pregressi dell'Impresa, TUTTE le azioni giudiziarie ordinarie e/o amministrative, monitorie ed esecutive;
- che, rispetto ai crediti inseriti nel file excel, a seguito dell'instaurazione del procedimento esecutivo, non ha incassato alcuna somma;
- che per i crediti oggetto di pignoramento, inseriti nel file excel, non ha ricevuto l'assegnazione delle somme pignorate ai sensi degli articoli 505 c.p.c. e ss.;
- che T' E' INTERESSATO / T NON E' INTERESSATO ad aderire all'operazione di certificazione eventualmente prevista per i Crediti Correnti e Futuri.

Al momento della stipula dell'atto transattivo, il sottoscritto si impegna a consegnare, oltre ai decreti ingiuntivi ed agli atti esecutivi elencati nel file excel, anche i provvedimenti di svincolo resi dal Giudice dell'esecuzione e notificati al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

[Luc	امور	ı	Da	ta l
Luc	goj	ا را ا	Da	ιaj

IL DICHIARANTE

IL LEGALE (în caso di più legali, ognuno firmerà per quanto di propria competenza)
[N.B.: Allegare le fotocopie dei documenti di identità]